



Comune di Bologna

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NELLE AREE URBANE DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE

### INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 - Limitazioni all'insediamento e attività vietate
- Art. 3 – Progetti speciali
- Art. 4 – Qualità dei locali e delle modalità di esposizione dei prodotti in vendita
- Art. 5 – Cura e custodia dei locali commerciali non occupati
- Art. 6 – Esercizio del commercio nei locali storici tradizionali
- Art. 7 – Regime transitorio
- Art. 8 - Sanzioni
- Art. 9 – Disposizione finale

Giugno 2019

## **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela delle aree urbane di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città di Bologna, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito urbano "Nucleo di antica formazione" della città storica di Bologna (di seguito Nucleo di Antica Formazione), così come individuato nel vigente Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133/2008.
3. Nel caso in cui si accertino specifiche esigenze di tutela di altri beni culturali situati al di fuori del Nucleo di antica formazione, la Giunta, con provvedimento motivato, può estendere ai suddetti beni le disposizioni di cui al presente regolamento.

## **Art. 2 - Limitazioni all'insediamento e attività vietate**

1. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato l'insediamento di nuove attività appartenenti alle tipologie sottoindicate:
  - a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
  - b) somministrazione di alimenti e bevande esercitata in qualunque forma;
  - c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare;
  - d) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
  - e) magazzini e depositi utilizzati per attività commerciali;
  - f) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio.
  - g) attività di vendita al dettaglio effettuata mediante apparecchi automatici posti in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo;
  - h) attività autorizzate per la raccolta scommesse e/o l'installazione di apparecchi per la vincita in denaro, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. È ammesso l'insediamento di nuove attività di somministrazione se effettuate:
  - a) negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
  - b) all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, laddove la somministrazione abbia carattere accessorio e non prevalente;
  - c) in forma accessoria: nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura; senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza e altre simili strutture; al domicilio del consumatore;
  - d) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, oppure in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Bologna abbia espresso un esplicito interesse;
  - e) all'interno delle strutture ricettive esistenti e con il servizio di somministrazione attivo per i clienti della struttura stessa, che decidano di avvalersi della possibilità di aprire tale servizio anche al pubblico generico.
3. Sono escluse dal divieto di insediamento le "attività esistenti" intese come quelle che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono oggetto di subentro, a qualunque titolo. Sono escluse dal divieto anche le nuove aperture in locali che, all'entrata

in vigore del presente regolamento, siano destinati e legittimamente utilizzati per l'esercizio di attività successivamente vietate.

Sono altresì escluse dal divieto di cui al comma 1, le attività interessate da interventi di ampliamento in locali contigui, o altre modifiche strutturali interne.

### **Art. 3 - Progetti speciali**

1. Rispetto a quanto previsto al precedente art. 2, comma 1, sono fatti salvi i progetti speciali promossi e approvati dall'Amministrazione, anche su iniziativa di privati, previo confronto con Associazioni di categoria e Quartieri, finalizzati alla salvaguardia e/o rigenerazione del contesto urbano, anche attraverso il sostegno all'insediamento di servizi commerciali qualificati in armonia con le diverse funzioni territoriali.

### **Art. 4 – Qualità dei locali e delle modalità di esposizione dei prodotti in vendita**

1. Nel quadro delle finalità delineate dall'art. 1 del presente regolamento, e in armonia con le prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana, i titolari delle attività commerciali assicurano la cura e il decoro dei locali, nonché degli spazi antistanti e limitrofi, e garantiscono la tutela e la valorizzazione delle insegne storiche, legate alle attività tradizionali preesistenti.

2. Compatibilmente con la natura e tipologia della merce, i prodotti esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente su appositi scaffali/attrezzature, e non possono essere disposti direttamente a terra.

3. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche, in particolare colonne, pilastri e catene dei portici, e/o serramenti mobili, su tende retrattili o altri elementi di copertura, sulle soglie e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e/o vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.

4. I dispositivi luminosi, comunque denominati (pannelli luminosi, monitor, videowall, ecc.), finalizzati alla promozione della merce, possono essere collocati solo all'interno delle vetrine, con la finalità di valorizzare gli spazi espositivi.

Possono essere collocati – come elemento di arredo complementare – uno o più dispositivi per ciascuna vetrina, purché abbiano dimensioni congrue e comunque non superiori al 40% della superficie complessiva della vetrina stessa.

L'intensità luminosa degli schermi deve essere conforme alle disposizioni dettate dalla L.R. 19/2003 e sue direttive.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di raccolta rifiuti urbani e assimilabili di cui alle relative ordinanze e al vigente Regolamento TARI, è vietato accantonare nello spazio prospiciente l'esercizio ed in particolare sotto i portici, casse vuote, cartoni o altro materiale attinente all'attività.

### **Art. 5 - Cura e custodia dei locali commerciali non occupati**

1. Allo scopo di preservare il decoro dello spazio pubblico, e in armonia con le prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana, coloro che dispongono di locali commerciali non occupati, in quanto proprietari di immobili temporaneamente non affittati, e/o in quanto titolari di attività non ancora insediate o temporaneamente sospese, hanno l'obbligo di:

- mantenere puliti gli ingressi ai locali, in particolare le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande, in caso queste ultime siano a maglie;
- rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, affissi sui muri di pertinenza dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;

- rimuovere l'impiantistica inutilizzata (insegne luminose, faretti esterni, ecc.) e mantenere in buono stato quella che si intende riutilizzare.

## **Art. 6 - Esercizio del commercio nei locali storici tradizionali**

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'esercizio del commercio e delle attività artigianali che siano espressione dell'identità culturale collettiva, in coerenza con le disposizioni del D. Lgs. 42/2004 e della L.R. 14/1999.
2. In attuazione del presente regolamento, la Giunta, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, può individuare i locali, a chiunque appartenenti, che ospitano "esercizi storici", per assicurarne la promozione e la salvaguardia, anche attraverso la previsione di incentivi e apposite forme di sostegno, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.
3. Al fine di tutelare la permanenza degli esercizi storici di cui al precedente comma, l'Amministrazione, previo confronto con la competente Soprintendenza, individuerà, con apposito disciplinare, i requisiti che potranno determinare il divieto di trasformazione dell'attività.
4. L'eventuale trasformazione dell'esercizio storico, individuato ai sensi del precedente comma, potrà essere consentita solo previa adozione di un provvedimento ad hoc, assunto sulla base di motivate ragioni.

## **Art. 7 - Regime transitorio**

1. Il divieto di cui all'art. 2 comma 1 non si applica alle attività avviate tramite presentazione al Comune di Bologna ai fini SUAP - alla data di entrata in vigore del presente regolamento - di CILA/SCIA/Domanda di permesso di costruire, volte all'insediamento di un uso ricompreso nell'art. 2 comma 1.
2. Il divieto non si applica altresì alle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Bologna o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Art. 8 - Sanzioni**

1. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui all'articolo 2 integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni previste dalle leggi di settore, con conseguente provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento è soggetta alle sanzioni pecuniarie da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Art. 9 - Disposizione finale**

1. L'Amministrazione Comunale, in considerazione del carattere sperimentale del presente regolamento, ne monitora l'applicazione, in collaborazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, dandone informazione alle competenti Commissioni Consiliari.